



COMUNE DI VITERBO

SETTORE 7 - URBANISTICA E CENTRO STORICO - SPORTELLO UNICO PER L'EDILIZIA - EDILIZIA
RESIDENZIALE PUBBLICA - GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI E SPORT - ACCESSIBILITA' SPAZI
URBANI E ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE
SERV. AMM.VI URBANISTICI

DETERMINAZIONE

N.Registro Generale 2670 del 19-10-2023

N.Settoriale 96 del 19-10-2023

OGGETTO: OGGETTO: AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLO STADIO COMUNALE
"ENRICO ROCCHI" - STAGIONE SPORTIVA 2023/2024 □ DETERMINA A CONTRARRE - CIG
ZDA3CEE16D

IL DIRIGENTE

Richiamati:

- il decreto del Sindaco n. 31 del 20/09/2023, con il quale è stato conferito al sottoscritto arch. Stefano Peruzzo, dirigente a tempo pieno e indeterminato, l'incarico di direzione del Settore VII "*Urbanistica e centro storico- sportello unico per l'edilizia- edilizia residenziale pubblica- gestione impianti sportivi e sport – accessibilità spazi urbani e abbattimento barriere architettoniche*";
- la deliberazione del Consiglio Comunale n.34 in data 30/03/2023, esecutiva ai sensi di Legge, con cui è stato approvato il documento unico di programmazione 2023/2025;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n.39 in data 14/04/2023, esecutiva ai sensi di Legge, con cui è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2023/2025;
- la deliberazione di Giunta Comunale n.208 del 30/05/2023, esecutiva ai sensi di Legge, con cui è stato approvato il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) per il periodo 2023/2025;
- la deliberazione di Giunta Comunale n.358 del 09/08/2023, con cui è stato approvato il piano esecutivo di gestione (peg finanziario 2023), aggiornato a seguito della "Salvaguardia degli equilibri ed assestamento generale 2023" approvata con deliberazione di consiglio comunale n.89 del 27/07/2023;

Preso atto che:

- la "*Convenzione di concessione in uso e gestione dello stadio comunale e di tutti i locali annessi ed esistenti all'interno della recinzione comprese le relative attrezzature*" - rep. 24988/23, stipulata tra il Comune e la Società US Viterbese 1908, relativa al campo sportivo "Enrico Rocchi", sito a Viterbo in via della Palazzina, è scaduta in data 31 agosto 2023;

- è stata attivata una procedura ad evidenza pubblica, che potesse garantire l'utilizzo e la gestione temporanea dello stadio da parte di un soggetto idoneo, per almeno una stagione sportiva, al fine di consentire la continuità di fruizione dell'immobile per attività sportive ed evitare fenomeni di abbandono e degrado, nelle more della definizione e pubblicazione di idonea gara pubblica pluriennale, i cui tempi risultavano incompatibili con l'imminente scadenza contrattuale;
- per quanto riportato al punto precedente ed al fine di garantire la massima trasparenza e partecipazione, con Determinazione del Settore VII n.1930 del 28/07/2023 è stato approvato un avviso pubblico esplorativo per manifestazione di interesse, finalizzato alla individuazione di soggetti idonei a partecipare alla successiva procedura negoziata, per l'affidamento in concessione della gestione dello Stadio Enrico Rocchi, relativamente alla stagione sportiva 23/24, con durata prevista di n.9 mesi;
- che con la medesima determinazione n.1930 del 28/07/2023 è stato stabilito che l'aggiudicazione sarebbe avvenuta mediante successiva procedura negoziata, indetta tramite apposita determinazione a contrarre, con la quale sarebbero stati approvati gli atti di gara, nonché definiti i termini e le modalità della stessa;

Vista la Deliberazione della Giunta Municipale n.1592 del 22/05/1985, con la quale si autorizzava il Sindaco pro tempore ad avanzare istanza alla Regione Lazio per ottenere l'uso in comodato dell'impianto sportivo, ad oggi denominato Stadio Enrico Rocchi;

Richiamato, condiviso e ribadito quanto già espresso nelle premesse della deliberazione succitata, ovvero che:

- l'impianto sportivo in oggetto *“è stato ed è tuttora ritenuto una struttura sportiva al servizio dell'intera cittadinanza viterbese”*;
- la richiesta in comodato d'uso dell'impianto alla Regione Lazio veniva fatta *“nel rispetto della tradizione ed ... ai sensi dell'art.60 del D.P.R. 24.7.77, n.616 che attribuisce ai comuni la promozione di attività sportive e ricreative”*;

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale del Lazio n.1273 del 10/03/1987, con la quale è stato stabilito *“di affidare al Comune di Viterbo la gestione del Campo Sportivo sito in via della Palazzina sia per quel che concerne l'uso, sia per quel che riguarda la manutenzione ordinaria e straordinaria”*;

Richiamato anche quanto espresso nelle premesse della deliberazione succitata, ovvero:

- che l'art.60 del D.P.R. 24.7.77, n.616 attribuisce ai comuni la promozione di attività sportive e ricreative;
- *“di affidare al Comune di Viterbo la gestione del Campo Sportivo in parola, sia per quanto riguarda l'uso, sia per quel che riguarda la manutenzione ordinaria e straordinaria”*;

Preso Atto che, nel corso degli anni, il Comune di Viterbo ha sempre concesso in gestione l'impianto sportivo in oggetto, vedi da ultimo la *“Convenzione per la concessione in uso e gestione dello stadio comunale e di tutti i locali annessi ed esistenti all'interno della recinzione comprese le relative attrezzature”* - rep. 24988/23, sottoscritta in data 08/08/2018 con la Società US Viterbese 1908 Società Sportiva Dilettantistica a Responsabilità Limitata e successivi Addendum n.1 - rep. n.25042/17 del 05/10/2020 e Addendum n.2, rep. n.25079/29 del 16/09/2021;

Visti:

- la nota trasmessa dalla Regione Lazio - Direzione Regionale Bilancio, Governo Societario, Demanio e Patrimonio - Area Gestione dei Beni Patrimoniali e Demaniali, reg. uff. U.0906344 dell'11/08/2023, acquisita agli atti del Comune di Viterbo al prot. n.99855 del 14/08/2023;
- la nota prot. n.99190 dell'11/08/2023, con la quale il dirigente del Settore VII ha manifestato la disponibilità ad un incontro congiunto, finalizzato alla definizione del succitato iter amministrativo, in spirito di leale collaborazione tra pubbliche amministrazioni;
- la nota prot. n.109036 del 07/09/2023, con la quale il dirigente del Settore VII ha rinnovato l'invito ad organizzare l'incontro congiunto proposto;
- la nota prot. n.120931 del 03/10/2023, a firma del dirigente del Settore VII, dell'Assessore allo Sport e la Sindaca, trasmessa alla Regione Lazio, a seguito dei colloqui informali, avuti per le vie brevi dal dirigente del Settore VII;
- la nota trasmessa dalla Regione Lazio - Direzione Regionale Bilancio, Governo Societario, Demanio e Patrimonio - Area Gestione dei Beni Patrimoniali e Demaniali, reg. uff. U.1138517 dell'11/10/2023, acquisita agli atti del Comune di Viterbo al prot. n.124193 del 12/10/2023;

Ritenuto:

- di dover condividere quanto già correttamente espresso dalla Giunta Municipale del Comune di Viterbo nella succitata Deliberazione n.1592 del 22/05/1985 e dalla Giunta Regionale del Lazio nella succitata Deliberazione n.1273 del 10/03/1987, laddove viene precisato che l'impianto sportivo in oggetto "*è stato ed è tuttora ritenuto una struttura sportiva al servizio dell'intera cittadinanza viterbese*", "*nel rispetto della tradizione ed ... ai sensi dell'art.60 del D.P.R. 24.7.77, n.616 che attribuisce ai comuni la promozione di attività sportive e ricreative*";
- di dover acclarare la pubblica utilità nell'utilizzo dell'impianto sportivo in oggetto, finalizzato alla promozione dell'attività sportiva e alla fruizione dello stesso da parte della cittadinanza viterbese, con partecipazione agli eventi sportivi locali di maggiore interesse;

Richiamata l'Ordinanza n.11650/2023 Reg. Ric. del 13/09/2023, con la quale il T.A.R. per il Lazio ha rigettato la domanda cautelare per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, tra l'altro, anche dell'Avviso esplorativo per manifestazione di interesse all'affidamento in concessione dello stadio comunale, di cui alla Determinazione del Settore VII n.1930 del 28/07/2023;

Valutata l'opportunità di non sospendere la procedura ad evidenza pubblica, già avviata dal Settore VII, come suggerito dall'Ente sovraordinato, e ritenuto di dover procedere all'affidamento in gestione dell'impianto sportivo in oggetto, per le motivazioni già sopra espresse, che si ribadiscono puntualmente di seguito:

- utilità pubblica, individuata nella promozione dell'attività sportiva e nella fruizione dell'impianto da parte della cittadinanza viterbese e non, con conseguente impatto significativo sull'interesse pubblico, volto alla promozione dell'inclusione e del benessere della collettività nel suo insieme;
- impossibilità giuridica di poter gestire in economia la struttura, traendone profitti;
- elevati costi di manutenzione, che resterebbero in capo alle finanze pubbliche, in attesa dell'affidamento in gestione, nelle more della definizione dell'iter procedurale di acquisizione dei beni immobili, relativi all'impianto sportivo in oggetto;

- mancato incameramento del canone previsto dalla procedura ad evidenza pubblica già avviata;

Visto l'Avviso pubblico esplorativo, approvato con Determinazione del Settore VII n.1930 del 28/07/2023, per manifestazione di interesse, finalizzato alla individuazione di soggetti idonei a partecipare alla successiva procedura negoziata, per l'affidamento temporaneo in concessione della gestione dello Stadio Enrico Rocchi, relativamente alla sola stagione sportiva 23/24, con durata prevista in n.9 mesi, pubblicato in data 17/08/2023 per garantire i principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità, trasparenza e concorrenza, previsti dalle vigenti norme in materia di appalti pubblici;

Dato atto che:

- l'art.17, comma 1, D.Lgs. 36/2023 prevede che, prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti, con apposito atto, adottino la decisione di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;
- ai sensi del succitato art.17 del D.Lgs. 36/2023 e dell'art.192 del TUEL, il presente procedimento è finalizzato alla stipulazione di un contratto per l'affidamento di che trattasi, le cui caratteristiche essenziali sono riassunte di seguito:
 - affidamento in concessione temporanea della gestione dello stadio Enrico Rocchi, per la Stagione sportiva 2023/2024;
 - importo stimato del canone, riferito all'intero periodo della concessione, a base d'asta, pari a complessivi €.13.800,00 oltre IVA;
 - contratto e relativa stipula, secondo quanto previsto dall'art.18, comma 1, secondo periodo, D.lgs. n. 36/2023;
 - modalità di scelta del contraente mediante procedura negoziata senza bando, da condursi con strumento telematico di negoziazione, con operatori individuati in base a indagine di mercato;
 - clausole ritenute essenziali, contenute nella documentazione della procedura, allegata al presente atto e a cui si rinvia;

Considerato:

- che trattasi di affidamento temporaneo in concessione di servizi, ai sensi degli articoli 50, 176 e successivi, D.Lgs. 36/2023, avendo ad oggetto un impianto sportivo con rilevanza economica;
- che, al fine di definire le modalità della procedura ad evidenza pubblica, ipotizzata una durata contrattuale di n.9 mesi, sono stati determinati il valore della concessione del servizio e il relativo canone, come previsto dall'art.179 del D.Lgs. 36/2023;
- che la stazione appaltante si è riservata, già in fase di pubblicazione della manifestazione di interesse, la facoltà di aggiudicare la concessione in oggetto anche in presenza di una sola offerta, ritenuta valida e congrua, ovvero a non procedere, per sopraggiunti motivi e/o interessi pubblici;
- che il presente atto non contempla oneri a carico del Comune di Viterbo e, pertanto, non risulta necessario provvedere ad alcun impegno di spesa, essendo, al momento, previste le sole entrate derivanti dal canone, per il cui accertamento si rimanda all'aggiudicazione definitiva,

così come per eventuali spese derivanti dalla stipula contrattuale;

Ritenuto di procedere all'invio degli inviti a presentare offerta ai soggetti che hanno manifestato interesse a partecipare alla procedura negoziata in oggetto;

Visti gli allegati documenti di gara di seguito elencati, facenti parte integrante e sostanziale del presente atto:

- Lettera di invito
- Capitolato
- Disciplinare
- Domanda di ammissione e dichiarazione a corredo dell'offerta
- DGUE
- Patto d'Integrità
- Protocollo di legalità

Dato atto che il Responsabile del Progetto, relativamente alla procedura in oggetto, risulta il Dirigente del Settore VII, arch. Stefano Peruzzo;

Visto il C.I.G. rilasciato dall'ANAC: ZDA3CEE16D;

Accertato:

- di non incorrere in alcune delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al codice di comportamento e alla normativa anticorruzione;
- di non trovarsi in conflitto di interesse in relazione all'oggetto, con riferimento alla normativa vigente in particolar modo con quella relativa alla prevenzione della corruzione;

Visti:

- il D.Lgs. 36/2023;
- il D.Lgs. 33/2013;
- il D.Lgs. 267/2000;

DETERMINA

per le motivazioni indicate in narrativa che di seguito si intendono integralmente riportate:

1. **Di contrarre**, procedendo all'invito a partecipare alla procedura negoziata, ai sensi dell'art.76 del D.Lgs. 36/2023, dei soggetti che hanno manifestato interesse all'affidamento della concessione della gestione dello Stadio Enrico Rocchi, relativamente alla stagione sportiva 23/24, con durata prevista di nove mesi;
2. **Di approvare** gli allegati documenti di gara di seguito elencati, facenti parte integrante e sostanziale del presente atto:
 - Lettera di invito
 - Disciplinare
 - Capitolato
 - Domanda di ammissione e dichiarazione a corredo dell'offerta
 - DGUE

- Patto d'Integrità
 - Protocollo di legalità
3. **Di dare atto** che la procedura di gara sarà gestita integralmente con modalità telematica, secondo quanto riportato nell'allegato disciplinare di gara;
 4. **Di dare atto** che si procederà all'aggiudicazione al concorrente che avrà formulato la maggiore offerta a rialzo sul valore del canone posto a base di gara;
 5. **Di stabilire** che, ai fini del contratto conseguente l'aggiudicazione, le finalità, le modalità di stipulazione e le clausole essenziali sono quelle richiamate nella documentazione della procedura, regolante il rapporto tra le parti;
 6. **Di dare atto** che l'ANAC ha rilasciato il seguente C.I.G.: ZDA3CEE16D;
 7. **Di dare atto** che il presente atto non contempla oneri a carico del Comune di Viterbo e, pertanto, non risulta necessario provvedere ad alcun impegno di spesa, essendo, al momento, previste le sole entrate derivanti dal canone, per il cui accertamento si rimanda all'aggiudicazione definitiva, così come per eventuali spese derivanti dalla stipula contrattuale;
 8. **Di dare atto** che il responsabile del procedimento è il Dirigente del Settore VII, arch. Stefano Peruzzo;
 9. **Di dare atto** che la stazione appaltante si è riservata, già in fase di pubblicazione della manifestazione di interesse, la facoltà di aggiudicare la concessione in oggetto anche in presenza di una sola offerta, ritenuta valida e congrua, ovvero a non procedere, per sopraggiunti motivi e/o interessi pubblici;
 10. **Di accertare** la regolarità e la correttezza del presente atto, ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art.147 bis del D.lgs. n.267/2000;
 11. **Di dare atto** che non sussistono, in capo ai dipendenti intervenuti nel procedimento né in capo al Dirigente, cause di conflitto di interesse, anche potenziale, ex art.6-bis della Legge 241/90, art.53, D.Lgs. 165/2001 e art.7, D.P.R. 62/2013 e che risultano rispettate le disposizioni del vigente Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione;
 12. **Di dare atto** che, avverso la presente determinazione, è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio nel termine di giorni 60 (sessanta) da quello di pubblicazione all'albo online;
 13. **Di dare atto** che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell'amministrazione trasparente di cui al D.Lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii.

Viterbo, 19-10-2023

IL DIRIGENTE
STEFANO PERUZZO

Documento originale sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art.24 del D.Lgs. n. 82 del 07/03/2005